

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

PREMESSO CHE:

1. Con Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2020 n. XI/3112, integrata dalla D.G.R. 9 giugno 2020 n. 3216 sono stati approvati i criteri per l’emanazione della misura “REAttivi contro il COVID”, che costituisce aiuto di Stato per investimenti produttivi
2. Con d.d.u.o. 26.06.2020 n. 7528 è stato approvato il bando “REAttivi contro il COVID” - “Riconversione e Ampliamenti Attività produttive per la produzione di DPI e Dispositivi Medici per gestire l’emergenza sanitaria Covid-19”
3. Con d.d.u.o. è stato approvato l’elenco delle Aziende a cui spetta l’agevolazione come Aiuto di Stato per investimenti produttivi; di cui al predetto Bando;
4. Il bando di cui al punto 2. che precede stabilisce che l’erogazione del contributo per investimenti produttivi avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal bando in materia di delocalizzazione
5. Il progetto per l’investimento effettuato dal soggetto

.....
(inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale)

è stato ammesso all’agevolazione di cui all’elenco indicato al punto 3 per un importo pari a euro

(importo in cifre ed in lettere), come risulta dal provvedimento.....
(inserire il riferimento specifico all’atto);

TUTTO CIO’ PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fideiussore nell’interesse di *(inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale)*, di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia *(in alternativa indicare il soggetto terzo incaricato dall’amministrazione regionale)*, di seguito denominato BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro *(importo in cifre ed in lettere)* a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal bando, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dal bando “REAttivi contro il Covid”; l’ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi previsti dal Bando decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e quella del rimborso.

ART. 2 – L’efficacia della presente garanzia fideiussoria decorre da *(inserire data del provvedimento regionale di concessione)* e cessa il giorno *(inserire data corrispondente a cinque anni successivi alla data del provvedimento di concessione, maggiorata di una semestralità)*.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata a seguito dell’accertamento da parte del BENEFICIARIO del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii., all'indirizzo (*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO dietro espressa lettera di accettazione e conferma OPPURE previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal BENEFICIARIO OPPURE decorsi 10 giorni dal pervenimento al BENEFICIARIO.

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso la Tesoreria Regionale sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fideiussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme, siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

(Azienda e nome e cognome R.L. o suo delegato)

FIRMA DEL GARANTE

(Banca e nome e cognome di chi ha mandato a firmare)

FORO COMPETENTE

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

(Azienda e nome e cognome R.L. o suo delegato)

FIRMA DEL GARANTE

(Banca e nome e cognome di chi ha mandato a firmare)